

Fisco e contribuenti Nessuna esenzione per le norme anti-riciclaggio. Evasione, recuperati 2,8 miliardi

Scudo fiscale, le regole per il rientro

Possibile non rimpatriare i capitali se c'è un accordo per lo scambio di informazioni

ROMA — Lo scudo fiscale si allarga. L'Agenzia delle Entrate deve ancora formulare i chiarimenti definitivi, ma la prima bozza della circolare attuativa diffusa ieri lascia intravedere margini di copertura per le attività all'estero rimpatriate o regolarizzate più ampi di quelli finora ipotizzati. Se l'Agenzia dovesse confermare queste prime indicazioni sarebbe possibile, ad esempio, la regolarizzazione, quindi la denuncia ed il mantenimento all'estero, di attività finanziarie possedute anche in Paesi al di fuori dell'Unione Europea e dello Spazio economico europeo, purché garantiscano lo scambio effettivo di informazioni fiscali con l'Italia.

Tenuto conto del divieto

Ue alla restrizione dei movimenti di capitale non solo tra Stati membri, ma anche tra questi e i Paesi terzi, si legge nella bozza, «si deve ritenere possibile la regolarizzazione»

anche di queste attività. «Benché sia necessario un chiarimento dell'Agenzia perché nella premessa della stessa circolare si afferma il contrario» spiega Tommaso Di Tanno, docente di diritto tributario a Siena.

Non è l'unico aspetto che l'Agenzia delle entrate dovrà chiarire nella circolare definitiva. «Lo scudo protegge solo le persone fisiche, ma sarebbe importante capire quali conseguenze ci possono essere per le società partecipate dai soggetti che fanno la di-

chiarazione e dalle quali ricavano il proprio reddito» dice Di Tanno, mentre secondo Claudio Siciliotti, presidente dei dottori commercialisti, «ci sono incertezze sulle sanzioni che saranno evitate con lo scudo, sui rapporti con la normativa anticiclaggio e con il redditometro».

«D'altra parte, già questa prima bozza sembra offrire qualche apertura importante, come quella — dice Di Tanno — che riguarda gli immobili posseduti all'estero» che ovviamente non possono essere rimpatriati. «Una via d'uscita c'è: secondo la circolare le attività scudate possono infatti differire dal punto di vista qualitativo, da quelle effettivamente rimpatriate e indicate nella dichiarazione. Vuol di-

re che chi ha una casa negli Usa non dichiarata, può conferire l'immobile a una società e rimpatriarne i titoli» spiega Di Tanno.

La circolare definitiva dell'Agenzia, dopo un confronto con gli operatori anche sul web (sul sito dell'Agenzia ieri è stato aperto un apposito forum), dovrebbe essere emanata a fine mese. Ieri, intanto, il direttore Attilio Befera ha annunciato la costituzione a Milano di una task force speciale, insieme alla Guardia di Finanza, per gli accertamenti sui capitali detenuti nei paradisi fiscali. «Nei primi 8 mesi del 2009 — ha detto Befera — abbiamo scoperto e contestato 10 miliardi di evasione fiscale, recuperandone già 2,8, il 47% in più sul 2008».

Mario Sensi

I punti

L'aliquota vale il 5%

L'imposta corrisponde al 5% delle attività regolarizzate o rimpatriate

L'obbligo del rimpatrio

Vale per Paesi come Svizzera, San Marino e Monaco: non c'è un effettivo scambio di informazioni fiscali

Porte aperte agli eredi

Il rimpatrio e la regolarizzazione di capitali possono essere richiesti anche dagli eredi

Il modulo - Il quadro B

QUADRO B - DISTINTE DELLE ATTIVITÀ RIMPATRIATE E/O REGOLARIZZATE			
Conto corrente in Lussemburgo			
ATTIVITÀ	ATTIVITÀ RIMPATRIATE	ATTIVITÀ REGOLARIZZATE MANTENUTE ALL'ESTERO	
		Intermediario A	Intermediario B
Denaro		25.000	
Altre attività finanziarie	156.000		
Titoli azionari in Svizzera			
ATTIVITÀ	ATTIVITÀ RIMPATRIATE	ATTIVITÀ REGOLARIZZATE MANTENUTE ALL'ESTERO	
		Stato estero	Stato estero
Appartamento a Kitzbühel		AUSTRIA	FRANCIA
Beni immobili e diritti immobiliari		450.000	
Altri investimenti di natura non finanziaria	Barca ormeggiata ad Antibes		200.000
Totale somme scudate		831.000€	
Imposta (5%)		41.550€	

D'ARCO

I commercialisti

«Restano delle incertezze sulle sanzioni»

